

**STATUTO**  
**TITOLO I - COSTITUZIONE**

**ARTICOLO 1**

***Costituzione, denominazione, normativa di riferimento, sede, durata***

1. È costituita una Associazione di diritto civile che risponde ai principi ed allo schema giuridico degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore, d'ora in poi "CTS"). L'Associazione non ha fini politici, religiosi o razziali.
2. L'Associazione assume la denominazione di "Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ETS" o in breve "ASviS ETS".
3. L'Associazione ha la propria sede legale in Roma.
4. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

**ARTICOLO 2**

***Caratteristiche***

1. L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di Socie e Soci.
2. L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. L'Associazione opera secondo un modello di lavoro innovativo, trasparente e inclusivo in grado di stimolare la coesione e il coinvolgimento, la parità di genere, il dialogo intergenerazionale, la generosità, l'apertura alla diversità e la pluralità di visioni al fine di promuovere il cambiamento sociale e culturale necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

**TITOLO II - DELLO SCOPO E DELL'OGGETTO SOCIALE**

**ARTICOLO 3**

***Attività di interesse generale - Oggetto e scopo***

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere d), e), g), h), i), w) dell'art. 5 del CTS, ed in particolare:
  - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - formazione universitaria e post-universitaria;
  - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità.
2. Oggetto dell'Associazione è diffondere la cultura dello

sviluppo sostenibile, in particolare facendo crescere nella società italiana, nei soggetti economici e sociali, e nelle istituzioni la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile approvata dall'Assemblea dell'ONU nel settembre 2015 (Agenda 2030), e dei suoi futuri sviluppi, e ogni iniziativa ad essa affine e complementare, realizzando una rete con i soggetti che si occupano di tematiche riconducibili agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) e così favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando in tal senso gli stili di vita, i sistemi di convivenza civile e i modelli di produzione e di consumo, e contribuendo alla definizione di strategie nazionali e territoriali per il conseguimento degli SDGs e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi a livello internazionale, nazionale e territoriale verso gli SDGs.

A tal fine, l'Associazione esercita attività di sensibilizzazione, educazione, formazione, informazione e comunicazione, ricerca scientifica, relazioni istituzionali, organizzazione e gestione di attività culturali con l'obiettivo di:

- sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, la pubblica opinione, i media e la cittadinanza sull'Agenda 2030 anche tramite l'organizzazione di eventi realizzati in collaborazione con le Organizzazioni della società civile, sia pubbliche che private; proporre iniziative e azioni in genere volte al raggiungimento degli SDGs e a conseguire uno sviluppo sostenibile;
- promuovere e contribuire a realizzare un programma di educazione permanente per lo sviluppo sostenibile;
- stimolare e accompagnare la trasformazione delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni della società civile nella direzione dello sviluppo sostenibile;
- sviluppare adeguati strumenti di monitoraggio per il conseguimento degli SDGs nell'Unione europea e in Italia, con riferimento anche a gruppi di soggetti specifici e/o a contesti territoriali locali;
- elaborare strumenti analitici utili per valutare l'impatto economico, sociale e ambientale delle politiche a livello nazionale e territoriale.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107 e ss.mm. e osservando le normative amministrative e fiscali vigenti, destinando, in ogni caso, i fondi raccolti alla realizzazione dei fini associativi. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del CTS, eventualmente esercitate dall'Associazione, sarà documentato a cura del Consiglio Direttivo nella relazione di missione.

4. L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

5. L'Associazione, al fine del miglior raggiungimento e perfezionamento dei propri scopi potrà:

- creare e sviluppare una rete di contatti a livello

nazionale e internazionale nei settori di interesse, con particolare riferimento ai paesi europei;

- affiliarsi o associarsi con altre realtà associative a carattere locale, nazionale ed internazionale;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, nazionali ed europei;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio utile al perseguimento dello scopo sociale, direttamente o indirettamente connesse al medesimo.

6. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, esperti o altro personale specializzato interno o estraneo all'Associazione, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del CTS.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Entrate, divieto distribuzione degli utili, atti e operazioni***

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a) dalle quote associative;
  - b) da versamenti volontari di Socie e Soci;
  - c) dai contributi degli Aderenti;
  - d) dai contributi di Enti pubblici e privati;
  - e) da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative;
  - f) da finanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati;
  - g) da liberalità di privati;
  - h) da attività di raccolta fondi, attuate ai sensi dell'art. 7 del CTS;
  - i) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare e mobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione dei propri scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

### **TITOLO III - SOCIE E SOCI - ADERENTI**

#### **ARTICOLO 5**

##### ***Socie e Soci***

1. L'Associazione è composta da Socie e Soci, compresi i Soci fondatori.
2. Possono essere ammesse all'Associazione - senza distinzione di età, sesso, nazionalità, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali - le persone fisiche di indiscussa competenza e onorabilità che hanno dimostrato nel tempo di impegnarsi per la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile, condividendone le finalità istituzionali

di cui all'art. 3 e le relative modalità di attuazione. Socie e Soci si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari assumendo un comportamento consono e corretto sia nelle relazioni interne sia con i terzi. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

3. Socie e Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci hanno diritto:

- a. di voto in Assemblea;
- b. di essere informati sull'attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
- c. di partecipare alla vita dell'Associazione e, se eletti a cariche sociali, di adempiere il loro mandato;
- d. di prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- e. di frequentare i locali dell'Associazione;
- f. di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.

## **ARTICOLO 6**

### ***Condizioni di ammissione di Socie e Soci***

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Assemblea, sentito il Comitato Nomine, ed è subordinata alle seguenti formalità:

- a) la domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la domanda dovrà essere corredata da una presentazione della propria attività nella diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e delle competenze eventualmente acquisite nel settore di attività di ASviS-ETS, tali da consentire una partecipazione effettiva mediante il perseguimento di interessi omogenei e culturalmente affini a quelli associativi;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. L'Assemblea delibera entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata nel libro dei soci. L'Assemblea deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Assemblea, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, presentare una nuova istanza, corredata da adeguata documentazione, all'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione delibera, sentito il Comitato Nomine, sulle domande non accolte,.

3. L'ammissione all'Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell'anno, è valida per l'anno solare in corso.

4. Socie e Soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, che può anche determinare eventuali agevolazioni al fine di favorire lo sviluppo dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, comprese quelle relative a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

5. La quota associativa è nominativa, non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

## **ARTICOLO 7**

### ***Perdita della qualità di Socia o Socio***

1. La qualità di Socia o Socio si perde per:

- a) mancato rinnovo del pagamento della quota associativa annuale;
- b) recesso;
- c) esclusione;
- d) decesso.

2. Il recesso è consentito in qualsiasi momento con comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede a comunicarlo alla/al recedente e alla cancellazione dal libro dei soci, entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso. Il recesso ha effetto immediato e comporta la perdita del diritto di voto e della quota associativa già versata.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Nomine, per comportamenti gravemente contrastanti con gli scopi, lo spirito e le finalità dell'Associazione, infrazioni gravi alle regole dell'Associazione o alle deliberazioni degli organi dell'Associazione, comportamenti gravemente offensivi.

4. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto gli addebiti, consentendo facoltà di replica.

5. In esito a recesso o esclusione non vi è diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all'Associazione, né alcun diritto sul patrimonio.

## **ARTICOLO 8**

### ***Aderenti***

1. Possono essere Aderenti i soggetti senza scopo di lucro in forma organizzata autonomamente che condividono la missione dell'Associazione.

2. Gli Aderenti sono espressione della società civile, del mondo economico, culturale, istituzionale, associativo, accademico e della ricerca, dell'informazione, e delle relative reti. Costituiscono una rete collaborativa di esperienze, idee, conoscenze e buone pratiche, grazie alla quale l'Associazione persegue le proprie finalità.

L'ammissione di nuovi Aderenti che ne facciano istanza è deliberata dall'Assemblea, sentito il Comitato Nomine. Con l'adesione non si instaura alcun rapporto associativo.

3. Gli Aderenti sono tenuti a versare un contributo annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

4. L'Aderente può recedere in ogni tempo dandone comunicazione con preavviso di sei mesi. Il recesso non libera l'Aderente dal versamento del contributo per l'anno in corso.

5. L'Aderente può essere escluso dall'Assemblea, sentito il Comitato Nomine, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto o per sopravvenuta incompatibilità rispetto alle finalità dell'Associazione. L'esclusione ha inoltre luogo per estinzione, liquidazione o procedura concorsuale dell'Aderente.

## **TITOLO IV - DEGLI ORGANI E DELLA VITA ASSOCIATIVA**

### **ARTICOLO 9**

#### ***Organi dell'Associazione***

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle Socie e dei Soci;
- b) la Conferenza degli Aderenti;

- c) il Consiglio Direttivo;
  - d) la Presidenza;
  - e) la Direzione Scientifica;
  - f) la Segreteria Generale;
  - g) l'Organo di controllo.
2. Per favorire il continuo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla realizzazione degli scopi dell'Associazione potranno essere istituiti con il Regolamento di funzionamento approvato dall'Assemblea:
- un Comitato scientifico;
  - Gruppi di lavoro sulle diverse tematiche dello sviluppo sostenibile o su progetti di particolare rilievo;
  - una Consulta con funzioni di coordinamento e consultive.
3. Salvo quanto disposto in altri articoli del presente Statuto o dalla legge, i componenti degli organi sociali possono essere rieletti o rinominati.

#### **ARTICOLO 10**

##### ***Composizione e convocazione dell'Assemblea delle Socie e dei Soci***

1. Nell'Assemblea delle Socie e dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci e sono in regola con il pagamento delle quote associative.
2. L'Assemblea è convocata dalla Presidenza due volte l'anno, di cui una entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, e comunque ogni volta che la Presidenza lo ritenga opportuno o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo delle/dei Socie/i; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 40 giorni dalla data in cui viene richiesta.
2. Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, con indicazione delle materie da trattare, sono effettuate almeno 20 giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata o fax o e-mail.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida quando sia presente, anche per delega, almeno la metà più uno delle/dei Socie/i.
4. Per la delibera di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole dei tre quarti delle/dei Socie/i; per le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza in Assemblea dei tre quarti delle/dei Socie/i e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:
  - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - venga indicata nell'avviso di convocazione la piattaforma telematica utilizzata.

#### **ARTICOLO 11**

##### ***Compiti dell'Assemblea delle Socie e dei Soci***

1. L'Assemblea delle Socie e dei Soci è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale

dell'Associazione.

2. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca la Presidenza e il Comitato Direttivo;
- b) nomina e revoca la/il Direttrice/Direttore Scientifica/o e i componenti del Comitato Scientifico;
- c) nomina la/il Segretaria/Segretario Generale;
- d) designa al suo interno un Comitato nomine;
- e) delibera sull'ammissione ed esclusione di Socie e Soci, sentito il Comitato nomine;
- f) delibera sull'ammissione ed esclusione degli Aderenti, sentito il Comitato nomine;
- g) nomina l'Organo di controllo nonché, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) stabilisce i compensi delle cariche sociali nel rispetto del principio di proporzionalità all'attività svolta e alle responsabilità assunte, nonché i criteri per il rimborso delle spese, opportunamente documentate, sostenute per lo svolgimento delle rispettive funzioni;
- i) approva annualmente le linee strategiche, il programma di attività e il bilancio preventivo;
- j) approva annualmente il bilancio di esercizio;
- k) delibera sulla revoca e sulla promozione di azioni di responsabilità delle/dei componenti degli organi sociali;
- l) delibera, sentito il Comitato Nomine, sui ricorsi presentati avverso le decisioni di esclusione;
- m) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- n) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- o) approva il Regolamento di funzionamento, anche idoneo a realizzare il modello di lavoro di cui al precedente art. 2;
- p) delibera sull'acquisto o la vendita di beni immobili;
- q) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza, nonché su quelli che la Presidenza ritiene di sottoporle.

3. Riunita in via straordinaria, decide su quanto stabilito dall'art. 25 del presente Statuto.

## **ARTICOLO 12**

### ***Votazioni e deliberazioni***

1. Per le votazioni in Assemblea è attribuito un solo voto e la facoltà di ricevere al massimo tre deleghe, conferite per iscritto anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

2. Le votazioni si fanno per alzata di mano ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto ove richieste dalla maggioranza dei partecipanti.

3. È redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'Assemblea e dal verbalizzante.

## **ARTICOLO 13**

### ***Conferenza degli Aderenti***

La Conferenza degli Aderenti è convocata e presieduta dalla Presidenza almeno due volte l'anno per garantire un opportuno coinvolgimento, ricevere informazioni sull'andamento dell'Associazione ed esprimere, a maggioranza dei presenti, parere obbligatorio ma non vincolante sulle seguenti materie:

- a) la nomina dei componenti della Presidenza, del Consiglio Direttivo, della Direzione Scientifica e della Segreteria Generale;
- b) le linee strategiche, il programma di attività e il bilancio preventivo;

- c) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e l'approvazione o la modifica del Regolamento di funzionamento;
- d) i criteri di ammissione degli Aderenti;
- e) il contributo annuale degli Aderenti.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti tra cui i Presidenti, la/il Direttrice/Direttore scientifica/o, la/il Segretario/o Generale e altri componenti eletti dall'Assemblea. La maggioranza dei componenti è composta da Socie o Soci.
2. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (anche solo "RUNTS") indicando le informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di carica.
4. Il Consiglio Direttivo decade qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti, nel qual caso è necessaria l'elezione di un nuovo Consiglio.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo:
  - a) redige il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio costituito dal rendiconto economico, finanziario e patrimoniale, contenente la relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) delibera sui progetti di attività per l'anno successivo;
  - c) stabilisce la quota associativa annuale e la misura degli eventuali contributi specifici;
  - d) promuove e realizza le varie iniziative che rientrano nelle sue attribuzioni;
  - e) delibera su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea o di altro organo;
  - f) provvede al deposito del Bilancio di esercizio presso il RUNTS nei termini di legge.
2. Le deliberazioni saranno comunicate attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici idonei ed inserite nel sito Internet dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Riunioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidenza ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno due componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto dei Presidenti. Le riunioni vengono verbalizzate e i verbali, sottoscritti dai Presidenti, sono conservati agli atti.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, utilizzando anche tutti gli strumenti informatici e telematici idonei. In



caso di urgenza e con la presenza totalitaria dei componenti il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione.

4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si applica quanto previsto all'art. 10, comma 5.

## **ARTICOLO 17**

### **Presidenza**

1. La Presidenza, nel rispetto del principio della parità di genere, è composta da una Presidente e un Presidente.

2. Ciascun/a Presidente resta in carica tre anni e non può essere eletto/a per più di due mandati.

3. Ciascun/a Presidente, anche disgiuntamente dall'altra/o, ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio sia per gli atti di ordinaria che per quelli di straordinaria amministrazione. Il potere di rappresentanza è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. La Presidenza:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) vigila sul conseguimento delle finalità istituzionali e sulla esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) propone all'Assemblea delle Socie e dei Soci:
  - la/il Direttrice/Direttore Scientifica/o;
  - la/il Segretaria/Segretario Generale;
  - l'Organo di controllo e il revisore legale;
  - le modifiche dello Statuto;
  - il Regolamento di funzionamento;
  - ogni altro argomento che ritiene di sottoporle;
- d) decide su tutti i provvedimenti riguardanti il personale dipendente e collaboratrici/tori su proposta della Segreteria Generale;
- e) nomina avvocati/e e procuratori/trici per rappresentare e difendere in ogni grado di giudizio l'Associazione;
- f) può nominare procuratori/trici speciali ex art. 2209 c.c., con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti;
- g) svolge tutti gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

5. In situazioni di urgenza ciascun/a Presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire all'altra/o Presidente e al Consiglio Direttivo appena possibile.

6. Alla cessazione dell'incarico deve essere redatto verbale di passaggio di consegne da portare a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

## **ARTICOLO 18**

### **Direzione Scientifica**

1. La/il Direttrice/Direttore Scientifica/o è nominata/o per un triennio, rinnovabile.

2. La/il Direttrice/Direttore Scientifica/o:

- a) propone all'Assemblea i componenti del Comitato Scientifico;
- b) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- c) elabora annualmente, insieme alla Segreteria Generale ed eventualmente alle strutture di cui all'art. 9, co. 2, la proposta di linee strategiche, il programma di attività e il bilancio preventivo;
- d) svolge un ruolo di impulso e visione strategica per rafforzare il ruolo dell'Associazione;
- e) supervisiona i Rapporti e le principali pubblicazioni

- dell'Alleanza;
- f) firma la corrispondenza, gli atti e i documenti rilevanti per le sue funzioni e che non implicano la rappresentanza legale dell'Associazione.

## **ARTICOLO 19**

### **Segreteria Generale**

1. La/Il Segreteria/o Generale ha mandato di tre anni rinnovabile.

2. La/Il Segreteria/o Generale:

- a) coordina le attività gestionali e organizzative, dando attuazione al programma di attività approvato dall'Assemblea;
- b) presidia la struttura organizzativa, coordinando in base al Regolamento di funzionamento il lavoro di personale dipendente, collaboratrici/tori e volontarie/i che operano a favore dell'Associazione in maniera continuativa;
- c) assiste la Presidenza nella elaborazione delle proposte degli atti per le deliberazioni dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni nonché di quelle adottate dalla Presidenza in via d'urgenza;
- d) propone alla Presidenza le assunzioni, le variazioni contrattuali, le progressioni di carriera del personale dipendente e le condizioni contrattuali di collaboratrici/tori nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;
- e) provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti all'attività economica dell'Associazione;
- f) cura la compilazione dei rendiconti annuali e li trasmette al Consiglio Direttivo, che ne valuta la correttezza contabile e legale;
- g) si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza;
- h) firma la corrispondenza, gli atti e i documenti rilevanti per le sue funzioni e che non implicano la rappresentanza legale dell'Associazione.

La/Il Segreteria/o Generale inoltre può:

- rappresentare l'Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione in genere per tutti i rapporti, compresi quelli fiscali e degli Enti Mutualistici, Assicurativi, Previdenziali, Pubblici ed Amministrativi dello Stato e curare l'osservanza degli adempimenti cui l'Associazione è tenuta secondo la normativa, sottoscrivendo tutti gli atti e la modulistica necessaria;
- stipulare, modificare e risolvere contratti di compravendita di beni mobili, di prestazione di servizi e di somministrazione relativi alle finalità dell'Associazione;
- stipulare, modificare e risolvere accordi con enti privati e istituzionali per la realizzazione e il finanziamento di progetti.

3. Possono essere delegate alla/al Segretario/o Generale ulteriori funzioni finalizzate all'esecuzione di specifiche delibere adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo nonché ogni funzione connessa all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione delle attività dell'Associazione.

## **ARTICOLO 20**

### **Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ARTICOLO 21**

##### **Revisione legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ARTICOLO 22**

##### **Volontarie e volontari**

1. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di Volontarie e di Volontari.

2. Sono Volontarie/i (ai sensi dell'art. 17, CTS e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, nello spirito dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività della/del Volontaria/o non può essere retribuita in alcun modo dall'Associazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Alla/al Volontaria/o possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di Volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'accettazione della/del nuova/o Volontaria/o è deliberata dalla Segreteria generale secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta che provvede all'annotazione nel Registro dei Volontari.

#### **ARTICOLO 23**

##### **Patrimonio e mezzi finanziari**

1. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Patrimonio è composto da:

- Fondo di dotazione;
- Fondo di gestione.

2. Il fondo di dotazione, dell'importo di euro 30.000 (trentamila), è intangibile ed è costituito:

- dai conferimenti in denaro risultanti dall'atto costitutivo o da atto successivo comprese le devoluzioni effettuate al fine di ottenere e/o mantenere il riconoscimento della personalità giuridica a termine di legge;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità istituzionali, ove specificatamente destinati all'incremento del Fondo di dotazione;
- dai lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione e comunque destinati alle finalità istituzionali.

3. Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è costituito:

- da avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'esercizio delle attività istituzionali;
- da eventuali donazioni lasciti o disposizioni testamentarie;
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o altri enti pubblici/privati in genere;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività di interesse generale.

4. Tutte le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali dell'Associazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22, CTS sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 24**

##### ***Anno sociale, bilancio e Libri***

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige

il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del CTS e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna), provvedendo al relativo deposito presso il RUNTS entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, co. 3, CTS.

6. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della Presidenza;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## **ARTICOLO 25**

### ***Modifiche dello Statuto***

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea, sentita la Conferenza degli Aderenti.

2. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea utile.

## **ARTICOLO 26**

### ***Scioglimento dell'Associazione***

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea che nomina un liquidatore o un collegio di liquidatori.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo verrà devoluto per finalità di utilità generale o sociale, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe e a fini di utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ARTICOLO 27**

### ***Norma transitoria e di rinvio.***

1. Per quanto non espressamente contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dal Codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (CTS). L'inserimento nella denominazione dell'acronimo E.T.S. diviene efficace e obbligatorio nei rapporti con i terzi a decorrere

dall'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS. Prima di tale data non potrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi. A decorrere da tale momento, trova applicazione l'obbligo di fare uso dell'indicazione "ETS" o "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Il legale rappresentante pro tempore dell'Associazione è espressamente autorizzato e delegato ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte di carattere formale che venissero eventualmente richieste da Uffici, Enti, Registri nonché dal Conservatore in sede di deposito del presente atto costitutivo nel RUNTS.

3. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

4. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica fino all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.